



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE

SETTORE RISORSE UMANE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261534 - Fax 0161210718

dario.buonvino@uniupo.it

Proposte Modifica al Regolamento Scatti Stipendiali

A) Proposta di **aggiunta** di un Articolo 1 bis

Definizioni

1) Per didattica frontale ai fini del presente Regolamento, si intendono corsi e moduli curricolari, ed ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, escursioni a scopo didattico, seminari ufficiali, corsi di recupero per obblighi formativi aggiuntivi e/o allineamento), svolta nei Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca, che prevedano le seguenti condizioni:

- programmazione e formale attribuzione da parte del Dipartimento dell'incarico a un docente e definizione del numero di cfu e/o ore;
- che il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell'apprendimento;
- compilazione da parte del docente del registro delle lezioni.

2) Per didattica integrativa si intende ogni attività volta ad integrare i corsi e moduli curricolari dell'offerta formativa delle strutture didattiche come il ricevimento studenti, la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea, l'assistenza agli studenti per la ricerca inerente l'elaborazione delle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento connesse a attività tutoriali che non si realizzino durante le ore di didattica curricolare. Sono inoltre incluse nell'attività didattica integrativa le attività di organizzazione, coordinamento e svolgimento di seminari, lectorati, esercitazioni, qualora si tratti di attività extra-curricolari, e l'assistenza ai corsi di laboratorio. La didattica integrativa deve risultare sul registro annuale delle attività didattiche del docente.

Tale proposta è motivata dal fatto di avere una chiara e inequivocabile indicazione di quanto si intenda per didattica frontale e integrativa, secondo prassi consolidata in questi anni. In ambito clinico, è molto importante che le ore di Tirocinio Professionalizzante attribuite ad ogni corso/docente siano computate come didattica frontale

B) Articolo 2 comma 3, in coda **aggiungere**:

“su schema predisposto dal Settore Risorse Umane”

In tal modo si disporrebbe di un format omogeneo per la relazione triennale, di più semplice consultazione da parte della Commissione.

C) Articolo 4 comma 1 c “Ricercatori a tempo indeterminato”

Sostituire tutto il testo con il seguente:

“Svolgimento di non meno di 200 ore di attività didattica complessiva (didattica frontale e/o didattica integrativa, compiti didattici e di servizio agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento) per anno accademico se in regime di tempo pieno e 115 ore se in regime di tempo definito”.

Lo stato giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato non prevede l'obbligo della didattica frontale, ma quello della didattica integrativa. All'UPO i RU fanno comunque didattica frontale



...come in gran numero di ore, si eviterebbe in tal modo un punto spinoso che ha già sollevato proteste e potrebbe rappresentare un elemento di contenzioso.

D) Articolo 4 comma 1

La frase “Per quanto concerne la didattica frontale ...omissis..... Scuole di Specializzazione”, è **eliminabile se** è stato inserito l’Art 1 bis con le definizioni.

E) Articolo 4 comma 2 **riformulato e semplificato come segue**

“Per quanto riguarda l’Attività di ricerca viene richiesto che nel triennio siano stati presentati almeno 2 prodotti eleggibili alla valutazione per la VQR (secondo le indicazioni della VQR immediatamente precedente per l’Area di appartenenza del docente) e depositati sulla banca dati di Ateneo”.

Semplificazione, eliminazione del vincolo per i settori bibliometrici di legarsi a un parametro come l’impact factor (con il Q2), mutevole nel tempo per ogni rivista. Un ulteriore motivo è correlabile al fatto che l’inserimento del requisito di appartenenza al Q2, prevede indica una valutazione di merito dell’attività di ricerca ai fini dello scatto; tuttavia nell’articolo 4 comma 1 di questo regolamento, l’attività didattica viene computata solo in termini di n° di ore senza introdurre nessun aspetto valutativo sulla qualità della stessa. Per i settori non bibliometrici quanto indicato nella proposta attuale non coprirebbe comunque le varie opzioni di prodotti realizzati nelle varie aree, infatti sono state segnalate necessità di modificare la formulazione proposta originariamente dalla commissione, con la rimozione delle esclusioni per curatele o libri di testo, oltre che l’aggiunta tra i prodotti di : “edizioni critiche di testi antichi e moderni, le traduzioni con apparato critico o commenti scientifici, edizioni di scavo”, oltre a capitoli e saggi in volume.

F) Articolo 4 comma 3, compiti gestionali

Prima modifica: Mantenere la presenza ad un solo CCS, a scelta del docente.

“Per quanto riguarda l’attività gestionale il requisito per accedere agli scatti è costituito dalla effettiva partecipazione ad almeno il 40% delle sedute del Consiglio di Dipartimento e di un Consiglio di Corso di Studio (a scelta del docente) nell’arco dei 3 anni come testimoniato dai verbali relativi. Potranno concorrere.... etc”.

I docenti coinvolti in svariati CCS sono numerosi, è quindi importante considerare che, a parità di ore di insegnamento, i docenti con tanti corsi di relativamente poche ore si trovano a partecipare ad un numero di CCS di gran lunga superiore rispetto ai docenti con pochi corsi di molte ore ciascuno. Vi sono anche casi in cui si è inseriti in CDS per 1 CFU al fine di poter garantire i requisiti minimi di docenza; altri in cui i corsi sono di Dipartimenti di città differenti rendendo problematica la partecipazione; inoltre le modalità di svolgimento dei CCS sono “svariate”, da brevi CCS prima dei CdDIP, a CCS telematici, etc. (cfr proposte a e b)

Seconda modifica per tenere conto delle assenze per lezioni difficili da recuperare, il testo risulterebbe:

“..... come testimoniato dai verbali relativi. Potranno concorrere al computo totale, per non oltre il 20%, attività didattiche di visiting professor in uscita deliberate dai dipartimenti secondo le norme della mobilità internazionale dei docenti, **attività didattiche per corsi di laurea svolte in contemporanea alle sedute**, la partecipazione agli organi collegiali elettivi..... etc.”.

Si tenga anche conto del fatto che, in particolare per corsi sdoppiati su più sedi, i docenti si trovano ad avere degli orari di lezioni “ingessati” e quindi è difficile annullare la lezione per la partecipazione agli Organi collegiale, risulta quindi utile prevedere la possibilità di uno “sconto” in relazione alle assenze da CdDIP e CCS; in alternativa si dovrebbe tener conto delle assenze giustificate anche per motivi di didattica.



G) Articolo 6 Norme transitorie

Aggiungere:

“In sede di prima applicazione i conteggi relativi alle attività valutate decorrono dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, con conseguente riduzione proporzionale per i docenti che stiano già maturando un periodo valido in relazione al triennio valutato.”

Permette di evitare norme “retroattive”.

Per quanto riguarda le modifiche indicate nei punti dda A a G sono proposte dal sottoscritto con la partecipazione delle Prof.sse Meini, Franceschinis, Favretto e del Prof. Gaidano.

A latere della seduta del Senato Accademico mi è stata segnalata dal Rettore e da un Direttore di Dipartimento, anche la mancanza di un punto in relazione alle funzioni apicali di alcuni docenti.

Si potrebbe quindi aggiungere il seguente punto all'Articolo 5: Derghe dagli Obblighi:

“Per i docenti che ricoprono le cariche istituzionali di Rettore, Pro-Rettore, Presidente del Nucleo di Valutazione e Direttore di Dipartimento, gli obblighi di attività didattica, di ricerca e gestionali sono considerati automaticamente assolti, o ridotti in proporzione rispetto al periodo di mandato incidente sul triennio sottoposto a valutazione”.

Inoltre si sottopongono 2 quesiti in merito a alcuni punti che non mi sembrano sufficientemente chiari:

Art 4 comma c (ricercatori)

Le 115 ore per i ricercatori in regime di tempo definito sono ore di didattica frontale o di didattica complessiva?

Art 6 Attività gestionali:

Nella frase “Potranno concorrere al computo totale, per non oltre il 20%, attività didattiche etc...”, il 20% è da calcolare sul totale delle sedute o è un 20% del 40% (effettiva partecipazione da garantire)?

Infine un'ultima segnalazione da un collega del mio Dipartimento:

Per quanto riguarda il numero di ore di didattica frontale da svolgere, la prassi è che le ore vengono assegnate dal CCS e dal Dipartimento e non svolte arbitrariamente dal singolo docente il quale non può decidere autonomamente di svolgere più ore di quelle previste. Se si trova quindi un compito didattico inferiore al valore soglia (per motivi di contingenza o perché un certo SSD è poco rappresentato nei corsi di studio) che demerito ha il docente che svolge comunque tutte le ore assegnategli, considerando che l'essere inferiore al valore soglia attiene più a problemi di organizzazione dei corsi di studio? Poiché nel caso delle partecipazioni alle riunioni di consiglio di dipartimento, giustamente, si indica una soglia percentuale e non assoluta, anche nel caso delle ore di lezione sarebbe più opportuno indicare una percentuale (al limite anche il 100%) di quelle affidate dai corsi di studio.

Novara, 11 maggio 2017

JEAN DANIEL COISSON